



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente
Dott. Biagio VIRGILIO	Componente
Dott. Anna CRISCUOLO	Componente
Dott. Alberto GIUSTI	Componente - Relatore
Dott. Enzo VINCENTI	Componente

DECISIONE

ritenuto che:

L'Ufficio centrale circoscrizionale per la Toscana, in data 30 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "ITALIA AGLI ITALIANI" alle elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018 per il Collegio plurinominale Toscana 3 e per il Collegi uninominali 1, 2, 3 e 4.

L'Ufficio rilevava che non era stato rispettato il numero minimo di sottoscrizioni per la lista nei vari collegi sopra specificati.

Con ricorso pervenuto a questo Ufficio il 3 febbraio 2018, Roberto Piccinelli e Valentina Dini impugnavano il provvedimento di ricusazione


[Handwritten signatures]

di cui sopra evidenziando varie ipotetiche giustificazioni sulla "asserita mancanza della documentazione" rilevata dall'Ufficio circoscrizionale.

L'Ufficio centrale nazionale, con decisione in data 4 febbraio 2018, rigettava il ricorso. Premesso che la rikusazione della lista era stata ricondotta, nel provvedimento dell'Ufficio centrale circoscrizionale, alla mancata presentazione di regolari candidature per l'insufficienza di sottoscrittori nei collegi, questo Ufficio rilevava che nel ricorso erano svolte, a fronte di tali spiegazioni, censure generiche e apodittiche, ma non era stata fornita alcuna indicazione specifica dalla quale potesse evincersi il numero delle sottoscrizioni che gli stessi assumevano presentate e che fossero immuni da vizi. Di qui la statuizione che il ricorso risultava "aspecifico, in quanto inidoneo a travolgere la logica posta a sostegno del provvedimento impugnato".

In data 6 febbraio 2018 è stato presentato, da Roberto Piccinelli, ricorso per la revocazione della decisione di questo Ufficio centrale nazionale.

In esso si assume che nel provvedimento del 4 febbraio 2018 l'Ufficio centrale nazionale avrebbe presupposto che fosse rispondente al vero quanto affermato in sede circoscrizionale con riguardo all'insufficienza delle sottoscrizioni, ma in realtà tale affermazione sarebbe inesatta e non rispondente alla realtà dei fatti, in quanto smentita dal "verbale di ricevuta di presentazione di candidati". Dal verbale di ricevuta risulterebbe infatti che sono stati presentati n. 38 atti separati per il collegio Toscana 1, n. 35 atti separati quanto al collegio Toscana 2, n. 36 atti separati per il collegio Toscana 3 e 33 atti separati quanto al collegio Toscana 4. Tali atti configurerebbero, per la stessa configurazione grafica predisposta nella modulistica ministeriale, un numero sufficiente di sottoscrizioni oltrepassante la soglia di n. 375.



Considerato che:

Il ricorso – da intendere come istanza di riesame, in autotutela, della precedente decisione dell'Ufficio centrale nazionale – non è meritevole di accoglimento.


Innanzitutto, l'impugnativa non coglie la *ratio decidendi* che sostiene il provvedimento di rigetto di questo Ufficio centrale nazionale, ancorata al rilievo della genericità delle censure allora articolate contro il provvedimento dell'Ufficio centrale circoscrizionale, inidonee ad indicare specificamente la sussistenza di un numero sufficiente di sottoscrizioni immuni da vizi.

D'altra parte, la stessa aporia contraddistingue il presente ricorso, giacché dal documento in questa sede presentato, ossia dal verbale di ricevuta della presentazione della lista di candidati, si ricava soltanto l'avvenuta consegna del numero di atti separati (n. 38 atti separati per il collegio Toscana 1, n. 35 atti separati quanto al collegio Toscana 2, n. 36 atti separati per il collegio Toscana 3 e 33 atti separati quanto al collegio Toscana 4), ma non già che le sottoscrizioni in essi contenute raggiungano il minimo di legge di 375 unità, dovendosi escludere che quella soglia possa ritenersi automaticamente ottenuta in conseguenza della "configurazione grafica predisposta nella modulistica ministeriale".

L'istanza di riesame va pertanto rigettata.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di riesame.



Roma, lì 7 febbraio 2018

I componenti

B. Vigna
Ugo Caruso
Alberto Genta
[Signature]

Il Presidente

Prof. Lillo

Depositato in Segreteria
oggi, 7 febbraio 2018 h 10.30.

IL SEGRETARIO
DELL'UFFICIO ELETTORALE
[Signature]